



VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY: IL GARANTE HA AGGIORNATO IL SUO PROVVEDIMENTO DEL 2004, PER CONTEMPERARE PRIVACY E SICUREZZA.

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO.

La videosorveglianza si pone in un delicato rapporto tra *esigenza di sicurezza* ed *esigenza di tutela della privacy*. Si tratta di un rapporto difficile, **capire dove sia il limite tra il grande fratello e la tutela della sicurezza è spesso opera ardua**, anche in considerazione dell'aumento massiccio di sistemi di **videosorveglianza** per diverse finalità (sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, ecc.) e dei numerosi interventi legislativi adottati in materia. Si rammenta che talune disposizioni di legge statali e regionali hanno previsto forme di incentivazione economica a favore di soggetti pubblici e privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici. (ad es., le norme regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere). Fanno poi da sfondo al fenomeno le pressioni degli interessi commerciali di chi offre sicurezza, la paura della gente alimentata dai mass-media, la bramosia latente o palese di controllo e talvolta anche l'idea politica di offrire facili ed apparenti risposte a problemi come quelli della sicurezza e del contrasto alla criminalità.

Le regole della videosorveglianza meritavano un aggiornamento, per tener conto dell'evoluzione del fenomeno e dell'aggravamento dei rischi in materia di protezione dei dati personali, ecco perchè in tale contesto il Garante per la Protezione dei dati personali ha ritenuto necessario intervenire nuovamente con un provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004 ed introduce importanti novità.

Ecco una breve sintesi delle nuove **regole su privacy e videosorveglianza di seguito riportate nei passaggi più importanti:**

- **Informativa:** i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di **videosorveglianza** è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di **videosorveglianza** installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal **Garante**. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il **Garante** auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

- **Conservazione:** le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del **Garante**.

- **Verifica preliminare:** obbligo di sottoporre alla verifica del **Garante** per la protezione dei dati personali, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti"; • **Sistemi integrati:** per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di **videosorveglianza** "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del **Garante**. • **Sistemi**



SCUOLA D'IMPRESA

intelligenti: per i sistemi di **videosorveglianza** "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del **Garante**.

- **Luoghi di lavoro:** le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

- **Rigorose misure di sicurezza:** riguardanti la gestione delle immagini contro accessi non autorizzati e la definizione dei soggetti preposti alla visione delle immagini a protezione delle registrazioni/rilevazioni.

- **Scadenze:** il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, **da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno**.

Ad integrazione di quanto sopra si rammenta che, in caso di inosservanza delle disposizioni su menzionate sono previste sanzioni che vanno dalla **multa alla reclusione, dal risarcimento del danno patrimoniale a quello morale** (a titolo esemplificativo: omettere di adottare le misure di sicurezza previste dal provvedimento = arresto fino a 2 anni, ammenda da € 30.000,00 a € 180.000,00).

Con tale provvedimento l'Autorità ha deciso di inasprire le norme del 2004 e di fissare paletti stringenti a tutto un sistema di videosorveglianza che, con la scusa della sicurezza, stava producendo un'invasione costante nella nostra vita. Le regole della videosorveglianza meritavano un aggiornamento, per tener conto dell'evoluzione del fenomeno, tuttavia questa rimane una materia difficilmente affrontabile senza l'aiuto di consulenti esperti e sicuramente il modo più facile ed economico per adempiere alla normativa in questione consiste nell'introdurre in azienda un nuovo processo "il processo di gestione della sicurezza delle informazioni". Che si parli di aziende piccole o grandi, il modo più semplice ed economico per gestire la sicurezza delle informazioni consiste nell'**introdurre nella cultura aziendale il concetto di protezione dei valori aziendali e di conseguenza dei dati personali**, a prescindere che vengano acquisiti da videosorveglianza o meno.